



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Allegato "A" - Attestazione sussistenza di debiti fuori bilancio

PROT. INT. N° _____ del _____
(da citare nella risposta)

Scheda N° 4

IL DIRIGENTE SERVIZIO AVVOCATURA

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi Art. 194 D.Lgs. 267/00.

Per quanto specificato nel Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, e considerate le deliberazioni in materia della Corte dei Conti, si provvede con la presente a riconoscere

l'esistenza del sotto indicato debito fuori bilancio rientrante nella tipologia del citato art. 194 del D.Lgs. 267/00 di cui alla lettera:

- "A" - sentenze esecutive;

**ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO
DEBITI FUORI BILANCIO**

Creditore

GE.CO Srl e Callipo Group Srl

Oggetto della spesa

CAP 4% su somme riconosciute dal Tribunale di Firenze a titolo di onorari e spese generali, in integrazione debito fuori bilancio già riconosciuto con DCM 106/2016.

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data della fattura e altra documentazione probatoria)

Ordinanza del Tribunale di Firenze del 27/01-11/02/2016 (resa nel giudizio ex art. 700 cpc RG n. 8582/2014) e Ordinanza del Tribunale di Firenze del 09/06/2016 (resa nel giudizio riunito di reclamo RG n. 3033/2016 + RG 3413/2016) – controparti: GE.CO Srl e Callipo Group Srl succedute alla Immobiliare Treggi Srl
Delibera Consiglio Metropolitan 106/2016
Determinazione Dirigenziale 2208 del 28/12/2016
Determinazione Dirigenziale 230/2017

Importo € 35,25

Causa e fine pubblico conseguito

pagamento debito a seguito sentenza esecutiva

Accertamento e dimostrazione di utilità e arricchimento per l'Ente

esecuzione sentenza immediatamente esecutiva

Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione dell'impegno

errato calcolo CAP nell'ambito delle spese legali da corrispondere a GE.CO Srl e Callipo Group Srl, da riconoscersi quindi per € 270,23 anziché in € 234,98 per cui deve essere corrisposta la differenza di € 35,25 in favore della società aventi diritto. Somme già impegnate con determinazione 230/2017.

IL DIRIGENTE ATTESTA ALTRESI'

che la fornitura, opera o prestazione è stata regolarmente eseguita, e sotto la propria personale responsabilità:

1) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati, come da relazione del responsabile di causa allegata

2) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Ai fini dell'imputazione contabile della spesa si dichiara infine che:

- sussiste **TOTALMENTE** per euro 35,25 al Cap. n. 16020 recante per oggetto "Spese di lite ad Avvocati a seguito di sentenze sfavorevoli - Avvocatura", Impegni n.1134/2017 e n. 1135/2017;

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa.

Firenze, 28/02/2017

firma





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Relazione integrativa debito fuori bilancio riconosciuto in favore di Geco srl e Callipo Group srl (succedute a Immobiliare Treggi srl) con Delibera Consiglio Metropolitan n. 106 del 28.12.2016 - Tribunale di Firenze causa RG 8582/2014 e cause riunite RG 3033/2016 + RG 3413/2016

Richiamata la relazione allegata alla delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto, e preso atto che l'importo complessivamente dovuto alle società Ge.Co. srl e Callipo Group srl era stato calcolato in € 7.155,65 per spese legali, così suddiviso: € 5.874,50 per onorari, € 881,18 per spese generali del 15%, € 234,98 per CAP 4%, ed € 164,99 per spese esenti ex art.15 DPR 633/72, si è successivamente rilevato come il CAP 4% fosse stato calcolato sui soli onorari, e non sulla somma di onorari e spese generali.

L'importo conseguentemente dovuto a titolo di CAP ammontava dunque ad € 270,23 anziché ad € 234,98, con una differenza di € 35,25, di cui va integrato il precedente riconoscimento, in quanto il pagamento in favore delle dette società dovrà essere effettuato per complessivi € 7.190,90 (€ 3.343,77 in favore di Ge.Co. Srl ed € 3.847,13 in favore di Callipo Group srl) .

Si dà atto che si era già proceduto ad impegnare la spesa per il debito riconosciuto di € 7.155,65 (DD 2208/2016), successivamente integrandola con ulteriore impegno per € 35,25 (DD 230/2017, € 16,39 per Ge.Co. Srl ed € 18,86 per Callipo Group srl), ai fini della liquidazione.

22 febbraio 2017

Avv. Stefania Gualtieri

R.G. N. 8582\2014



Tribunale di Firenze

II Sezione Civile

Il Giudice Designato Dott. Massimo Donnarumma, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, ha pronunciato l'ordinanza che segue.

Osserva in diritto

La domanda attorea è risultata fondata e va, pertanto, accolta, con le precisazioni e nei termini di cui appresso.

1 – Sulla “legittimazione passiva” dell’Area Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze)

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva, siccome proposta dalla resistente Provincia di Firenze, va correttamente riqualficata come eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.

È noto che la “*legitimatō ad causam*”, dal lato sia attivo che passivo, è una condizione dell’azione, la cui sussistenza va verificata, anche d’ufficio, alla luce della sola prospettazione di parte.

In quest’ottica, stando al dedotto attoreo, non può esservi dubbio che, in relazione alla domanda di parte ricorrente, sia passivamente legittimata la Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana).

Ciò posto, risulterà evidente, di qui a poco, che in capo alla resistente ricorre anche la titolarità passiva del rapporto controverso.

2 – Sulla inammissibilità della domanda di garanzia nei confronti della Compagnia Ass.va Uniqa Hosterreich e di AVR SPA

A) È meritevole di accoglimento, invece, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Compagnia Assicurativa Uniqa in ordine alla domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dalla Provincia di Firenze, poiché, a fronte della domanda cautelare che costituisce oggetto di questo giudizio (“... *ordinare ... di adottare tutti i provvedimenti necessari ed idonei ad eliminare gli allagamenti ...*”), non opera la polizza intervenuta tra la resistente e la terza chiamata (vd. documentazione allegata dalla compagnia terza chiamata).



Avuto riguardo al contenuto della polizza, non può costituire oggetto di manleva l'esecuzione di un obbligo di *facere* qual è quello invocato dalla ricorrente in questo giudizio.

B) Va dichiarata, altresì, inammissibile la domanda di garanzia proposta nei confronti di AVR SPA.

La Provincia chiede di essere manlevata *“da ogni responsabilità che dovesse essere attribuita all'ente provinciale in ordine alla gestione e manutenzione del tratto di viabilità in questione interessato dagli allagamenti in parola in forza del contratto d'appalto sottoscritto”*.

Ma, come eccepito correttamente dalla terza chiamata, la domanda di garanzia è assolutamente generica, poiché non si deduce e non si allega *“quale debba essere la cattiva manutenzione della strada da ascrivere alla comparente società”* (vd. pag. 4 della memoria di AVR).

Del resto, la stessa Provincia, nella propria memoria, deduce che *“... il servizio di Global Service che ha in gestione la manutenzione del tratto stradale ... ha mantenuto costantemente e diligentemente in efficienza il sistema di regimazione delle acque meteoriche del tratto stradale”*.

3 – Sul fumus boni iuris

A) All'esito di meticolose indagini – che trovano riscontro nell'elaborato peritale e nella documentazione allegata, che include, tra l'altro, un copioso repertorio fotografico – il c.t.u. ha verificato che gli immobili di proprietà attorea hanno, effettivamente, subito una serie di fenomeni alluvionali, che hanno prodotto apprezzabili pregiudizi alla medesima proprietà.

B) Sotto il profilo eziologico, il perito d'ufficio ha stabilito che gli allagamenti verificatisi a danno della ricorrente si debbano ascrivere, principalmente, a due fattori causali, egualmente incidenti:

- *la sezione della tubazione che sottoattraversa la SP n. 2 Cassia (diam. 500 mm) è nettamente insufficiente a far defluire le acque provenienti dal bacino a monte. Essa riesce a far defluire, al massimo in condizioni regolari, la metà della portata stimata come media delle massime verificatesi negli ultimi 20 anni. Dalle verifiche effettuate (e riportate in perizia) si deduce che sarebbe necessario un diametro maggiore (800mm). La tubazione oggi presente (500mm) è stata realizzata ex novo per*



sostituire quella precedente (parte a cassetta di muratura e parte tubolare di cls) poiché intasata dai detriti.

- *La scarsa (o comunque insufficiente) manutenzione del corso d'acqua privato che drena le acque di USL10 Firenze (assieme a quelle di altri fondi a monte) ha fatto sì che in più riprese il sistema di convogliamento delle acque nel sottoattraversamento venisse completamente intasato dal trasporto solido (detriti, limo, foglie, ramaglie, etc.) che il torrente, con impeto, portava con sé durante gli eventi piovosi più rilevanti” (vd. pagg. 90 e 91 della relazione).*

L'inquadramento operato dal c.t.u. risulta puntuale ed indenne da vizi, per cui non v'è ragione alcuna di disattendere le conclusioni cui è pervenuto il perito d'ufficio, anche alla luce di tutti i riscontri documentali in atti.

Si deve ritenere, pertanto, acclarato che i fenomeni di allagamento lamentati dalla ricorrente – ed accertati nel corso di questo giudizio – siano, effettivamente, riconducibili:

- sia ad una condotta omissiva dell'Azienda USL10 Firenze, che, sin qui, non ha eseguito una corretta manutenzione del corso d'acqua privato che drena, tra le altre, le acque del proprio fondo, provocando un incontrollato intasamento del sistema di convogliamento delle acque nel sottoattraversamento stradale della via Cassia;

- sia ad una condotta omissiva dell'Amministrazione provinciale (oggi Città Metropolitana di Firenze), che non ha posto in opera tubazioni adeguatamente dimensionate in funzione di un corretto deflusso delle acque provenienti dal bacino a monte della Via Cassia.

C) Mette conto rilevare che il c.t.u. ha precisato come una “*maggior esposizione al danneggiamento delle proprietà della ricorrente*” dipenda dal fatto che, in alcune zone, è stato “*abbassato il livello del piano di calpestio durante i recenti lavori di ristrutturazione*” (v. pag. 91 della relazione peritale).

Ma, la circostanza non rileva ai fini di questo giudizio, avendo lo stesso c.t.u. stabilito che “*l'alluvione proverrebbe comunque, con la stessa frequenza e probabilità, tuttavia con un minor danneggiamento*”.

Ciò vuol dire che rimane fermo quanto accertato in ordine alle predette cause (riconducibili alle due resistenti) e che il riscontrato abbassamento del piano di calpestio della proprietà attorea, lungi dal costituire causa dei fenomeni alluvionali, esplica un'incidenza sui danni e, quindi, sulle conseguenze, nel senso di aggravarle.



La condotta della ricorrente potrà, eventualmente, rilevare solo nell'ambito di un successivo giudizio di merito, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1227 c.c.

Ai fini di questo giudizio cautelare, rileva che la verifica dei fenomeni alluvionali abbia trovato riscontro e che, sotto il profilo eziologico, si sia accertato che quei fenomeni sono causalmente riconducibili alle condotte omissive delle due resistenti.

D) Solo per completezza, mette conto rilevare, ancora, che, in relazione agli allagamenti per cui è causa, nessuna efficacia causale debba essere ascritta ai modesti vizi di legittimità riscontrati negli immobili di parte ricorrente, peraltro facilmente sanabili con costi esigui.

4 – Sul *periculum in mora*

All'esito del giudizio, è rimasto accertato anche il pericolo di danni imminenti ed irreparabili, che – non rimuovendo le cause di cui si è detto – potrebbero investire la proprietà della ricorrente, coloro che occupano gli immobili attorei ed anche soggetti terzi.

Il c.t.u. ha riscontrato, infatti, che “*i pericoli incombenti sono i seguenti*”:

- pericolo di elettrocuzione per contatto con parti in tensione nei locali a piano seminterrato/terreno di proprietà della ricorrente;
- pericolo di annegamento, sia pur limitato, negli stessi locali;
- pericolo per la circolazione di persone e veicoli che attraversano la carreggiata della SP n.2 Cassia, per l'anomala presenza di acqua in banchina (“*Il pericolo di incidenti è quindi molto alto, anche per acqua planning conseguente ad un non perfetto drenaggio delle acque che si riversano in banchina*”);
- pericolo di crollo repentino ed imprevedibile del muro a retta che segna il confine fra la viabilità e la proprietà USL 10 Firenze (vd. pag. 92 della relazione peritale).

5 – Gli interventi

A fronte di un pericolo concreto per la sicurezza delle persone e per l'integrità delle cose che gravitano nella proprietà attorea, non resta, a questo punto, che rimuovere le accertate cause, ordinando alle resistenti di porre in essere, immediatamente, tutti gli interventi indicati e descritti dal c.t.u. nell'ambito del par. 9 della relazione e, segnatamente, ai punti 9.1.1 e 9.1.2 (vd. pagg. 74 e ss. nonché riepilogo alle pagg. 93 e 94 della relazione).

Quanto alla competenza rispetto agli interventi a farsi, si terrà conto, evidentemente, del sito sul quale l'opera dovrà essere eseguita.

6 – Sulle spese



Tenuto conto dell'esito del giudizio, le resistenti vanno condannate, in solido, a rimborsare le spese di lite anticipate dalla ricorrente.

A carico delle resistenti, in via solidale, vanno poste anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa.

Quanto al rapporto processuale tra la Provincia di Firenze e le terze chiamate, questo giudice ritiene opportuno ed equo compensare integralmente le spese di lite, poiché, se è vero che sono inammissibili, per le ragioni esposte, le domande di garanzia, è pur vero che si coglie l'interesse della resistente a rendere opponibili le risultanze di questo giudizio in vista di eventuali giudizi di merito o, comunque, ai fini della regolamentazione dei rapporti interni.

P.q.m.

a) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, ordina alla Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze) ed all'Azienda USL10 Firenze di eseguire, immediatamente, secondo le regole dell'arte e tenuto conto delle rispettive competenze, gli interventi previsti e descritti nell'ambito del par. 9 della relazione e, segnatamente, ai punti 9.1.1 e 9.1.2 (vd. pagg. 74 e ss. nonché riepilogo alle pagg. 93 e 94 della relazione);

b) condanna le resistenti, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.749,00 per compenso, oltre spese di contributo unificato, bolli e notifiche, rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;

c) pone a carico delle resistenti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;

d) compensa integralmente le spese di lite tra Provincia di Firenze e le terze chiamate.

Si comunichi.

Firenze, 27.01.2016

Il Giudice Designato

Dott. Massimo Donnarumma



Tribunale di Firenze

Il collegio nella seguente composizione

dott. Luca Minniti	Presidente
dott. Niccolò Calvani	Giudice relatore
dott. Daniela Bonacchi	Giudice

sciolta la riserva assunta all'udienza del 23/5/2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Immobiliare Treggi Srl ha proposto ricorso d'urgenza al Tribunale di Firenze esponendo di aver acquistato un fabbricato a Tavarnuzze posto a margine della via Cassia, finito di ristrutturare nel '12, e che a partire dal '10, in occasione di piogge particolarmente intense, dalla collina che fronteggia gli immobili dalla parte opposta della strada scende una gran quantità d'acqua, che supera la statale e allaga la parte inferiore dell'edificio.

Ciò creerebbe una situazione di grave rischio, dato che l'acqua va ad intaccare gli impianti elettrici e anche perché il contemporaneo allagamento della strada rende assai pericolosa la circolazione dei veicoli; pertanto la Treggi ha chiesto al Tribunale di adottare - nei confronti della Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana di Firenze), proprietaria della strada, e nei confronti della Azienda USL 10 Firenze (ora Azienda USL Toscana Centro), proprietaria del terreno frontistante - tutti i provvedimenti necessari ad eliminare gli allagamenti della strada e dell'immobile.

Chiesta consulenza tecnica, il giudice di prime cure con ordinanza del 27/1 - 11/2/16 ha ordinato alle convenute di eseguire quei lavori individuati dal CTU e posto a loro carico le spese del procedimento.

Il giudice ha ravvisato il *fumus boni juris* nel fatto che gli allagamenti, secondo quanto risulta dall'indagine tecnica, sarebbero imputabili ad una condotta omissiva della USL (omessa manutenzione del corso d'acqua privato che drena le acque del suo fondo, provocando un intasamento del sistema di convogliamento nel sottoattraversamento della via Cassia) unita ad una



condotta della Città Metropolitana, che ha sostituito la condotta di convogliamento sotto la via Cassa con una tubazione sottodimensionata rispetto alle necessità.

Con separati atti, hanno proposto reclamo sia la Città Metropolitana di Firenze sia l'Azienda USL Toscana Centro, chiedendo la revoca dell'ordinanza del primo giudice ed il rigetto dell'istanza cautelare; i procedimenti sono stati riuniti.

Si sono costituite GE.CO. Srl e Callipo Group Srl, succedute alla Immobiliare Treggi Srl per atto di scissione, sollevando eccezione di inammissibilità dei reclami e comunque, nel merito, assumendone l'infondatezza.

*** *** ***

L'eccezione di inammissibilità dei reclami si fonda sul fatto che essi sono stati presentati in forma cartacea, e ciò contrasterebbe con il dettato dell'art. 16 bis/1 dL 179/12, poiché tale norma impone alle "parti già precedentemente costituite" di depositare gli atti del processo esclusivamente con modalità telematiche: infatti le reclamanti erano già costituite nel procedimento cautelare introdotto con il ricorso della Imm.re Treggi.

L'assunto non è condiviso dal collegio: la norma dev'essere intesa nel senso che la deroga all'obbligo di deposito telematico (e, dunque, la facoltà di deposito di atto cartaceo) sussiste per tutti i procedimenti di nuova iscrizione a ruolo, nei quali la parte non si sia già costituita.

Il procedimento seguente al reclamo è distinto da quello seguente al ricorso ex art. 700 Cpc, tanto è vero che i essi sono autonomamente registrati a ruolo con differenti numeri di iscrizione, assegnati a giudici diversi e, se una parte pur costituita avanti al giudice di prime cure non si costituisce anche avanti al collegio, nel procedimento per reclamo è da considerare contumace.

Dunque, il primo atto - di costituzione e introduzione - del giudizio di reclamo può ben essere depositato in forma cartacea.

*** *** ***

Nel merito: il CTU incaricato dal primo giudice ha evidenziato che il sistema di smaltimento delle acque provenienti dalla collina soprastrada è costituito dal convogliamento delle stesse in una tubazione che corre sotto la via Cassia e scarica più a valle; gli allagamenti sono avvenuti, in parte per il sottodimensionamento della tubazione (avente sezione di 500 mm in luogo degli 800 stimati dal consulente come necessari per scaricare tutta l'acqua



proveniente da monte), in parte per la mancata manutenzione del sistema di drenaggio e convogliamento nel sottopasso di tutta l'acqua della collina - tanto che la tubazione si era riempita di detriti che facevano da tappo, impedendo il regolare deflusso dell'acqua.

A questo punto si possono essere esaminare le posizioni delle due società reclamanti. Afferma in particolare l'Azienda USL:

1. il difetto di legittimazione attiva della Imm.re Treggi con riguardo alla asserita pericolosità della circolazione sulla via Cassia;

2. l'insussistenza di una responsabilità della USL per il deflusso di acque dal proprio terreno, sopraelevato rispetto alla strada e al fabbricato della ricorrente, ai sensi dell'art. 913 CC, non avendo la convenuta posto in essere alcuna modifica che lo abbia reso più gravoso, ed essendo presente - contrariamente a quanto sostenuto dalla Treggi - un fosso di scolo;

3. l'imputabilità alla Città Metropolitana della eventuale inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque dalla strada;

4. la responsabilità della stessa Treggi, che ha modificato lo stato dei luoghi intubando una gora di raccolta che correva lungo la via Cassia, installando pozzetti di raccolta del tutto insufficienti, abbassando il piano di calpestio e realizzando una corte lastricata in pendenza verso l'edificio - situazioni totalmente ignorate dal CTU e dal giudice monocratico.

L'Azienda USL afferma altresì l'insussistenza dei *pericula in mora* individuati dal giudice di prime cure, non essendovi né rischio di elettrocuzione o di allagamento, né rischio di crollo del muro a retta del terreno della USL; afferma infine che dal '14, ossia da quando la Città Metropolitana ha sostituito la tubazione sotto la via Cassia, non si è più verificato alcun allagamento.

Ritiene il collegio che il primo punto del reclamo, sopra riportato, sia da condividere ma sostanzialmente inconferente rispetto alla controversia in atto, poiché ciò che rileva in questa causa è l'esistenza - pacifica - di allagamenti degli edifici della Imm.re Treggi (ora GE.CO e Callipo).

Anche il secondo argomento appare non pertinente: in questa sede non si discute di una responsabilità dell'Azienda per aver aggravato il defluvio delle acque ai sensi dell'art. 913 CC, bensì di una sua eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 2051 CC per mancata manutenzione del sistema di convogliamento delle acque nella condotta di scarico.

E, da questo punto di vista, mentre appare certo che la manutenzione di tale sistema sia stata carente, da altra parte non si vede la necessità, in questa



sede cautelare, di imporre l'esecuzione di opere che superino le esigenze dell'urgenza; gli interventi suggeriti dal CTU, e imposti alla USL dal giudice di prime cure, vanno invece al di là dell'esigenza di evitare il ripetersi a breve dei fenomeni di allagamento avvenuti in passato, involgendo quella che potrebbe essere una definitiva sistemazione idraulica della collina, i cui presupposti e i cui destinatari potranno essere meglio verificati in una causa ordinaria.

Considerato infine che la pulizia del fosso che adduce l'acqua alla condotta sottostrada risulta essere già stata operata dalla USL *medio tempore*, e per quanto la manutenzione debba essere ripetuta nel tempo, non si ravvisano nell'attualità i motivi di urgenza che devono sorreggere il provvedimento richiesto.

Il reclamo presentato dalla Azienda USL dev'essere accolto; ma le spese del procedimento cautelare (di primo e di secondo grado) possono essere compensate, posto che, come detto, la cattiva manutenzione della condotta di scarico si è posta come concausa all'origine degli allagamenti denunciati dalla Imm.re Treggi.

*** *** ***

Posizione della Città Metropolitana.

L'ente territoriale lamenta dal canto suo che il giudice le ha imposto l'obbligo di sostituire a proprie spese l'attuale condotta di sottopasso della SS2 Cassia, sebbene sempre conservata e curata, perché ritenuta di dimensione inadeguata, pari a 500 mm, con altra di 800 mm, necessaria ad evitare gli intasamenti dovuti alla portata delle acque provenienti dal fondo sovrastante di proprietà della ASL.

In particolare evidenzia che la proprietà della sede stradale è regionale e che il destinatario di provvedimenti comportanti eventuali servitù di attraversamento non poteva perciò essere la Provincia; ed inoltre lamenta che il provvedimento reclamato non tiene conto del fatto che in ogni caso "nel tombino destinato alle acque stradali non possono scaricare acque diverse da quelle stradali, per quanto previsto dall'art. 15 del Codice della Strada, co. 1, lett. h)".

La Città Metropolitana invoca poi la disciplina contenuta nel Codice della Strada nel cui art. 32 si legge:

"Condotta delle acque: 1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie



per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

Ma la norma invocata, come risulta dal suo letterale e chiarissimo tenore, è diretta a ripartire gli obblighi tra proprietà inferiore (nella specie della Regione) e proprietà superiore (Azienda sanitaria), non anche ad escludere che sulla Città Metropolitana gravi l'obbligo di proteggere i terzi, nella specie l'Imm.re Treggi Srl e le società da essa derivate, che subisce danni dall'inadeguato sistema di deflusso delle acque sotto la SS2, sistema sottoposto alla custodia ed obbligo di manutenzione della Provincia per conto della Regione Toscana.

La Città Metropolitana è dunque obbligata a realizzare e mantenere tutte le opere necessarie per evitare che le acque convogliate (ancorché, in ipotesi, illegittimamente) nella sede stradale sottoposta alla sua custodia, si riversino nella proprietà della Treggi Srl.

Come già detto, i fattori scatenanti degli allagamenti sono stati individuati dal CTU con precisione e ad avviso del collegio, con riguardo alla Città Metropolitana, non possono esservi dubbi sul nesso di causa tra essi e l'intrinseca inadeguatezza della condotta di sottopasso della via Cassia.

La responsabilità verso terzi della Città Metropolitana sorge dal fatto che essa è delegata alla custodia per la manutenzione, tanto che lo stesso ente locale ha affermato di aver fatto anche di recente interventi (doc. 21 della Città Metropolitana), oltre a quelli ulteriori e straordinari da parte del *Global Server*, incaricato per contratto (doc. 23) di tenere in costante sicurezza la strada (cfr pag. 6 memoria Città Metropolitana in sede di reclamo).

Perciò non vi può esser dubbio che assieme alla Regione delegante anche l'ente reclamante Città Metropolitana abbia ai sensi dell'art. 2051 CC l'obbligo di protezione del terzo, nella specie quindi della proprietà a valle, che per



effetto della inadeguatezza della condotta oltre che della scarsa manutenzione della proprietà a monte subisce allagamenti di rilevante portata e pregiudizio.

L'invocato art. 32 del Codice della Strada potrà se del caso determinare la ripartizione o l'intero addebito del costo dell'intervento imposto alla Città Metropolitana alla proprietà a monte (ASL in particolare) ma non può essere di ostacolo all'imposizione dell'obbligo all'ente territoriale dell'obbligo di custodia del bene e di protezione dei terzi, nella specie della società Treggi Srl.

Per altro profilo spetterà al giudice del merito stabilire se l'abbassamento del piano di calpestio della proprietà Treggi Srl abbia concorso a produrre le conseguenze pregiudizievoli (ai sensi dell'art. 1227 secondo comma CC). Ma sulla base della CTU allo stato degli atti, e pur tenendo conto che la proprietà Treggi Srl prima della ristrutturazione ospitava un mulino ad acqua, non risulta che la causa dei copiosi allagamenti sia esclusivamente connessa alle opere realizzate dalla società Treggi Srl che potrebbero aver invece aggravato le conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso.

Il reclamo presentato dall'ente locale non può dunque essere accolto, posto che l'intervento individuato dal CTU e impostogli dal giudice di prime cure attiene a quel fattore di concorso agli allagamenti che ricade nel potere e negli obblighi di intervento dell'ente medesimo e che, allo stato, non risulta essere stato rimosso.

Nel rapporto tra società reclamate e ente locale, le spese del procedimento devono essere poste a carico di quest'ultimo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, visto l'art. 669 terdecies Cpc,

1. revoca l'ordinanza del 27/1 - 11/2/16 del Tribunale di Firenze in composizione monocratica, nella parte in cui contiene l'ordine alla Azienda USL 10 Firenze (oggi Azienda USL Toscana Centro) di eseguire gli interventi a monte della via Cassia previsti e descritti dal CTU nella sua relazione;
2. compensa le spese del procedimento cautelare, di primo e di secondo grado, tra la parte ricorrente e la Azienda USL convenuta / reclamante;
3. conferma l'ordinanza del 27/1 - 11/2/16 del Tribunale di Firenze in composizione monocratica, nella parte in cui contiene l'ordine alla Città



Metropolitana di Firenze di eseguire le opere di sottoattraversamento della via Cassia previste e descritte dal CTU;

- condanna la Città Metropolitana a rifondere alla GE.CO. Srl e alla Callipo Group Srl le spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.

Firenze, 6 giugno 2016

Il giudice estensore
dott. Niccolò Calvani

Il presidente
dott. Luca Minniti



